

Comune di
PIEVE DI CENTO



PSC

ELABORATO IN FORMA ASSOCIATA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE
Classificazione acustica del territorio comunale
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE


ELAB. 3

Sindaco
Sergio Maccagnani

Segretario comunale
Dr. Mario Criso

Redazione:
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Arch. Piero Vignali
Geom. Ivano Venturini

adozione delib. C.C n. 46 del 30.05.2011
approvazione delib. C.C n. 76 del 29.12.2011



ZONIZZAZIONE ACUSTICA VIGENTE

PRIMA APPROVAZIONE:

Adozione Delib. C.C. n. 3 del 05/02/2004

Approvazione Delib. C.C. n. 39 del 28/06/2005

PREMESSA.....	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	5
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
1.3 – ZONE OMOGENEE – UNITA’ TERRITORIALI OMOGENEE.....	5
1.3.1 Definizione valori acustici e limiti di zona.....	6
1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore	8
1.4 ZONE/ATTIVITA’ PARTICOLARI.....	8
1.4.1 Infrastrutture stradali.....	8
1.4.2 Aree ferroviarie	11
1.4.3 Aree aeroportuali	11
1.4.5 Piste motoristiche e autodromi	12
1.4.6 Attività temporanee.....	13
1.4.7 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo.....	15
1.5 CONFINE TRA UNITA’ TERRITORIALI OMOGENEE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA	15
1.6 UNITA’ TERRITORIALI OMOGENEE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI.....	16
CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	17
2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....	18
2.2 – INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO” (D.I.A.)	19
2.2.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico	19
2.2.2 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico per particolari attività rumorose a carattere temporaneo	20
2.3 – INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO” (V.P.C.A.).....	21
2.3.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico.....	21
CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	23
3.1 – ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	23
CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)	24
4.1 – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI	24
4.2 – AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	24
CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	26
5.1 – DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	26
5.2 – VERIFICA PERIODICA DEI LIVELLI DI RUMORE.....	26
5.3 – NORME DI SALVAGUARDIA	26
5.4 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	26
5.5 – DISPOSIZIONI FINALI.....	27

PREMESSA

La classificazione acustica costituisce lo strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti (PSC, POC, RUE, PGTU) un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

La classificazione acustica si riferisce a tutto il territorio comunale.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto" e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra unità territoriali omogenee con limiti che differiscono per 5 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenete prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

Ai fini delle presenti norme sono indicate con:

U.T.O.:	Unità Territoriali Omogenee
R.I.A.:	Relazione di Impatto Acustico
D.I.A.:	Documentazione di Impatto acustico
V.P.C.A.:	Valutazione Previsionale di Clima Acustico
P.D.R.A.:	Piano di Risanamento Acustico

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del Comune di Pieve di Cento è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione Illustrativa
- Elaborato 2 – Zonizzazione acustica (Tav. 2 scala 1:10000)
- Elaborato 3 – Norme Tecniche di Attuazione

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 14/01/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 09/05/2001, n° 15 e successive modificazioni – Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- DPR 30/03/2004 n° 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP): titolo13, art.13.5.

1.3 – ZONE OMOGENEE – UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Pieve di Cento ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classe acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001, secondo le seguenti classi:

CLASSE I - aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classe acustiche sopraccitate, sono state effettuate seguendo criteri parametrici o di attribuzione diretta secondo le indicazioni di cui dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001, punti 2 (stato di fatto) e 3 (stato di progetto).

La cartografia di classificazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n.2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PSC. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 1.3) ed al Piano Strutturale Comunale.

1.3.1 Definizione valori acustici e limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 1);
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 2 - Valori limite assoluti di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 3 - Valori di attenzione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)			
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr (*)	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

(*) *Tempi di riferimento diurni e notturni*

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

1.4.1 Infrastrutture stradali

Il rumore generato dalle infrastrutture stradali all'interno delle fasce di pertinenza di cui al DPR 30/3/2004 n° 142 (*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447*) non concorre alla determinazione dei valori di immissione di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*).

Alle infrastrutture stradali non si applica il disposto degli articoli 2 (valori limite di emissione), 6 (valori di attenzione) e 7 (Valori di qualità) del DPCM 14/11/1997.

All'esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica.

Per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione i valori limite di immissione di rumore derivante dal traffico veicolare sono quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del DPR

142/2004, di seguito riportate, secondo il tipo di strada (classificazione), l'ampiezza della relativa fascia di pertinenza e la caratteristica dei ricettori.

A tal fine sono indicate cartograficamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali secondo le indicazioni del DPR n° 142 del 30/03/2004. Tale rappresentazione tiene conto della classificazione delle strade di cui all'art. 20, paragrafo 1) lettere a) e b) delle NTA del PSC, effettuata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/92 (C.d.S.) ed in base a quanto previsto dall'art. 12 delle NTA del PTCP.

Le strade esistenti classificate ai fini acustici come extraurbane secondarie (tipo Cb), all'interno dei centri urbani assumono il rango di strade urbane di scorrimento (tipo Db).

Conseguentemente la fascia "A", di profondità mt 100, assume valori limite pari a 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte all'esterno del centro abitato, mentre la medesima fascia, di profondità pari a mt 100, nell'ambito dei centri urbani assume valori limite pari a 65 dB(A) di giorno e 55 dB(A) di notte.

ALLEGATO 1 DPR 142/2004 – TABELLE RELATIVE AI VALORI LIMITE DI IMMISSIONE DEL RUMORE NELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI.

Tabella 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Dm 5/11/01 – Norme funz. E geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n° 447 del 1995			
F - locale		30				

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Dm 5/11/01 – Norme funz. E geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n° 447 del 1995			
F - locale		30				

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora le fasce di pertinenza di infrastrutture stradali diverse vengano a sovrapporsi o comunque ad intercettarsi fra loro, le medesime, pur annullandosi, determinano ugualmente le aree soggette alla disciplina di cui al presente punto.

1.4.2 Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1 "A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2 Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- *infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h* – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).
- *infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h* – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.3 Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".

Il D.M. 31/10/1997 definisce:

- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);

- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
 - Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

Il D.M. 20/05/1999 definisce:

- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5)
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7);

Il D.M. 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.

1.4.4 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PSC vigente.

1.4.5 Piste motoristiche e autodromi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dalla classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art.4 dello stesso decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

nuovi autodromi:

- 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
- 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

autodromi esistenti:

- 70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 9:00 - 18:30;
- 60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
- 50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 - 6:00;

- 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

1.4.6 Attività temporanee

Le attività temporanee sono disciplinate dalla D.G.R. 21/01/2002, n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentiti il parere dell'AUSL e dell'ARPA.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili.
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del C.P.

Salvo eventuali prescrizioni particolari indicate dal Comune, dall'AUSL o dall'ARPA nel provvedimento di autorizzazione, dovrà essere rispettata la seguente disciplina:

Cantieri edili, stradali ed assimilabili: in caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Le lavorazioni, nel caso di cantieri edili, stradali ed assimilabili potranno essere svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Nel caso di lavorazioni o di uso di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche

L'attivazione di macchine e l'esecuzione di lavori rumorosi possono di norma essere effettuate nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Durante gli orari di cui sopra è consentito l'uso di macchine rumorose qualora non venga superato il limite di 70.0 dB LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti in facciata ad edifici residenziali. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di 65.0 db LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse.

Restano esclusi i cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas ecc.).

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui sopra necessita di autorizzazione da richiedere al Comune o allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'All. 1 della D.G.R. n. 45 del 21/01/2002.

Le attività di cantiere per, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui sopra possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda al Comune o allo sportello unico, con le modalità previste all'All. 2 della D.G.R. n. 45 del 21/01/2002, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Le istanze per l'autorizzazione di cui ai punti precedenti possono essere presentate contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, con relazione tecnica di impatto acustico.

Cave:

Le aree adibite a cave estrattive sono da considerarsi in classe V per tutto il periodo transitorio dell'attività estrattiva. Ad ultimazione dell'attività stessa l'area interessata assume di fatto la classe acustica rappresentata dalla campitura riportata in cartografia.

Attività agricole: le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di specifica autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento delle attività. Si precisa che devono comunque essere contemporaneamente soddisfatti i requisiti di temporaneità, stagionalità ed impiego di macchinari mobili (cfr. art. 11, comma 3, L.R. 15/2001). Non rientrano in tale fattispecie le attività agricole che, pur svolte con l'impiego di macchinari mobili, presuppongono il posizionamento in maniera fissa degli stessi in sostituzione di altri mezzi più consoni per la realizzazione della medesima attività (ad es. per il funzionamento di pompa per irrigazione – cfr. *parere Regione prot. 21594/sr del 1/12/2004*).

Manifestazioni in luogo pubblico: sono da considerarsi attività rumorose quelle a carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, (piano bar, serate musicali, feste popolari ecc.) per un numero annuo di eventi non superiore a quello stabilito dalla tabella 2 della D.G.R. n. 45 del 21/01/2002, nonché le emissioni sonore derivanti da concerti, circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe allorché le stesse non superino le sessanta giornate nell'arco dell'anno. La localizzazione sarà valutata caso per caso, in relazione, al tipo di manifestazione e al periodo. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei limiti di zona è consentito negli orari previsti nella Tab. 1 e 2 della D.G.R. n. 45 del 21/01/2002. Il limite massimo da non superare (Leq) è di 70.0 dBA salvo disposizioni comunali diverse che consentano un limite di tipo superiore. Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni.

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) della L. 447/95, devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 1 della D.G.R. n. 45 del 21/01/2002, mentre nelle altre aree sono consentite manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alla Tab. 2 della succitata D.G.R..

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, è di norma consentito qualora venga rispettato il limite di esposizione per il pubblico. In tal caso ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{max}, (cfr. tab 1 e 2 D.G.R. 45/2002) da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione in deroga da richiedere al Comune o allo sportello unico 45 giorni prima dell'inizio come dall'allegato n. 3

della D.G.R. n. 45 del 21/01/2002; tale autorizzazione può essere ricompresa nella licenza per spettacoli ed intrattenimenti.

Le attività di svolgimento di fuochi d'artificio possono essere svolte solo nell'ambito delle manifestazioni soprarchiamate e sono soggette a specifica autorizzazione; tale autorizzazione potrà essere espressa nel medesimo provvedimento autorizzativo riguardante la manifestazione in cui i fuochi d'artificio sono programmati.

Particolari sorgenti sonore: l'uso di *macchine da giardinaggio* con motore a scoppio è consentito in tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 19.00. Le macchine dovranno comunque essere conformi alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Nel caso di uso di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso.

L'uso di *altoparlanti* su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

L'uso di *cannoncini antistorno* è consentito dall'alba al tramonto con cadenza di sparo maggiore/uguale a 3 minuti. Il dissuasore dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ambienti residenziali e comunque ad una distanza minima di 200 metri da abitazioni che non siano della stessa proprietà, e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze.

L'uso di *cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine* è consentita dalle ore 6:00 alle ore 23:00 (salvo eccezionali circostanze meteorologiche) dal 1 aprile al 30 ottobre. Il dispositivo dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ambienti residenziali e comunque ad una distanza minima di 200 metri da abitazioni che non siano della stessa proprietà.

1.4.7 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo quando si verificano una delle due seguenti condizioni:

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 dello stesso decreto indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

1.5 CONFINE TRA UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal Piano Strutturale Comunale.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

- a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra unità territoriali omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico;
La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra unità territoriali omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree, permanendo la situazione di compatibilità acustica di fatto, non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.
La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici per verificare che, eventuali modifiche alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore, non provochi il superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.D.R.A. come al successivo punto c).

b) CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale il superamento dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

1.6 UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Riguardano unità omogenee in cui le misure evidenziano il superamento dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi" quelli previsti all'art. 31 della L.R. 20/2000 ed in particolare: i Piani Particolareggiati, Piani di lottizzazione, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento, Piani di recupero urbano ed ogni altro Piano o Progetto urbanistico assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti" le opere previste dai titoli abilitativi di cui all'art. 6 della L.R. 31/2002 ed in particolare: i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, eventuali ulteriori provvedimenti od atti, comunque denominati, aventi valore di permesso di costruire o DIA, o che comunque abilitino all'esercizio di attività edificatoria..

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica ed il miglioramento in caso di situazione di criticità esistente.

In particolare gli interventi edilizi diretti previsti all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato (TU) e nel perimetro del Territorio in corso di Urbanizzazione Programmata, (TPU), disciplinati dal RUE, devono rispettare i limiti relativi alla UTO di appartenenza, anche nei casi di "nuova costruzione" e "demolizione con ricostruzione".

Qualora gli interventi riguardino edifici siti in qualsiasi ambito territoriale ed ubicati all'interno della fascia di pertinenza stradale di classe IV, dovranno essere comunque adottati requisiti passivi idonei alla mitigazione del rumore e realizzate opere esterne di mitigazione acustica compatibili con il contesto territoriale.

Per gli ambiti ed aree individuate in "classe acustica di progetto" viene individuata, nella tabelle che segue, la corrispondente "classe acustica allo stato di fatto", cui riferirsi per il periodo transitorio, sino all'attuazione delle previsioni di PSC.

LOCALITA'	AMBITO - UTO	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
CAPOLUOGO	ANS C - 1	III	II
	ANS C - 2	III	parte II e parte III
	ANS C - 3	III	III
	ANS C - 8	III	parte II e parte III
	ANS C - 10	III	parte II e parte III
	ANS C - 11	III	parte II e parte III
	AR A - C	parte III e parte IV	parte III e parte IV
	AR B - A	parte II e parte IV	parte III e parte IV
	AR B - B	III	III
	AR B - D	parte IV e parte III	IV
	AR B - E	IV	IV
	AR B - F	IV	IV
	ASP - CN 7	III	V
	ASP-AN 4	III	V
	ASP - AN 5	III	V
ASP - AN 13	III	V	
TERRITORIO EXTRAURBANO	Parco fluviale Reno	III	I
	Fasce di pertinenza stradale	III Per le parti prospicienti ambiti consolidati corrisponde alla classe assegnata all'ambito stesso.	IV

La corrispondenza fra classe acustiche di progetto ed esistenti, viene comunque rappresentata in cartografia, tramite la differenziazione delle campiture.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Fermo restando quanto previsto dal Titolo 13, art. 13.5 delle norme di attuazione del PTCP (Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico) i Piani Urbanistici Attuativi, sotto il profilo acustico, devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica, entro il perimetro dell'area di Piano,
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali dovranno considerare le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Ai fini di perseguire gli obiettivi di cui al punto precedente, dovranno essere messe in atto, anche gradualmente, varie azioni protettive variamente combinate fra loro mediante una attenta e razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose, nonché i ricettori sensibili.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal piano attuativo non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, dovranno essere perseguiti obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

Per i PUA relativi ad ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali su area libera (ANS C), ad ambiti di riqualificazione derivanti da sostituzione edilizia (AR B), ambiti da riqualificare (AR A) e per le prime classi acustiche, la verifica del rispetto dei limiti acustici dovrà essere eseguita considerando la totalità delle sorgenti sonore presenti e in progetto, a prescindere quindi dalla presenza o meno di eventuali fasce di pertinenza acustica infrastrutturali (definite ai sensi dei decreti attuativi nazionali).

Nel caso di opere di cui all'art. 8, commi 2 e 3 della L. 447/95, il rispetto dei limiti acustici dovrà essere dimostrato nell'ambito della previsione di impatto/clima acustico redatta da tecnico competente in acustica, secondo la Delibera G.R. 673/2004. Qualora il raggiungimento di questi obiettivi non possa oggettivamente essere garantito, i nuovi interventi urbanistici potranno comunque essere autorizzati dal Comune previa valutazione, caso per caso, sulla base di un progetto di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione di Impatto Acustico**, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) sopraindicate.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
 - densità di popolazione (abitanti/Ha)
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

2.2 – INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO” (D.I.A.)

Alla domanda di permesso di costruire, in sede di presentazione di denuncia di inizio attività, o ad altro atto di assenso o provvedimenti comunque denominati che abilitino ad esercitare attività edificatoria, deve essere allegata la documentazione di Documentazione di Impatto Acustico” per gli interventi di realizzazione, di modifica, compreso il mutamento di destinazione d'uso senza opere, di potenziamento relativi alle seguenti opere (cfr. art. 8, comma 2 della Legge 447/95 e delibera G.R. 14/4/2004 n° 673):

- a) opere sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi
- h) insediamenti produttivi;
- i) cave

L'assenza della D.I.A. è causa di improcedibilità della domanda.

Prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata presentata la D.I.A., deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale una **Relazione di Collaudo Acustico**, redatta da un tecnico competente che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

2.2.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri indicati nella delibera di G.R. n° 673 del 14/4/2004 (*Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di*

impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico") (BUR n° 54 del 28/4/2004), deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 15/01, alle domande per il rilascio di:

- a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, (comma 6, art. 10 L.R. 15/01), la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'Autorità di controllo.

Qualora le opere di cui ai commi precedenti siano soggette alle procedure di verifica (screening) ed alla procedura di VIA, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, si dovrà fare riferimento tecnico alla direttiva di cui alla delibera G.R. 673/2004.

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, deve in particolare consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello in assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente e deve contenere: (cfr. Capo I, art. 1, comma 6 delibera G.R. 673/2004)

- a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale;
- b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d) le modalità di esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dai dati di input utilizzati;
- g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della L.R. 15/01, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 attestante tale condizione.

In particolare per opere quali aeroporti, aviosuperfici, eliporti, infrastrutture stradali, infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto su rotaia, impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, la documentazione da presentarsi è quella indicata al Capo II, art. 2 della delibera G.R. 673/2004 per ogni specifica categoria di opera.

2.2.2 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico per particolari attività rumorose a carattere temporaneo

Per il rilascio di autorizzazioni per particolari attività rumorose a carattere temporaneo di cui alla delibera di G.R. 21/1/2001 n° 45, la documentazione o relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica dovrà fornire le seguenti informazioni (cfr. Capo I, art. 7, delibera G.R. 673/2004).

Cantieri:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti;
- c) stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
- d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Manifestazioni:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico, nonché descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

2.3 – INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO” (V.P.C.A.)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 447/95, tra cui le strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

La V.P.C.A. deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della V.P.C.A. è causa di improcedibilità della domanda.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da un'autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

2.3.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La documentazione di previsione di clima acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, deve in particolare consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al primo comma dell'art.

2.3, e deve contenere (cfr. Capo I, art. 1, comma 6 e Capo III, art. 8 comma 1 della delibera G.R. 673/2004):

- a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale;
- b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d) le modalità di esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato e corredata dai dati di input utilizzati;
- g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta;
- h) descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti;
- i) planimetria dell'intervento corredata dalle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
- j) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti che differenziali.

CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 – ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini fra zone incompatibili di cui punto 1.5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette a D.I.A. che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta ed asseverata da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

4.1 – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

4.2 – AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

Il Piano di Risanamento riguarderà in particolare le zone rilevate nella relazione di Classificazione Acustica del Comune di Pieve di Cento e precisamente:

CAPOLUOGO – ZONA RESIDENZIALE

Aree del centro abitato interessate dall'attraversamento della Circonvallazione Levante con particolare riferimento all'ambito di confine con la zona scolastica adibita a scuola materna a nord del centro storico nonché all'asilo nido, scuole elementari e medie ubicate sempre in via Circonvallazione Levante, a sud del centro storico;

Il Piano di Risanamento dovrà effettuare monitoraggi specifici in tali realtà ed individuare eventualmente idonei interventi al fine di mitigare il clima acustico nei confronti del limitrofo ambito AUC C commerciale e della strada provinciale, classificate in classe IV.

Verifiche specifiche dovranno essere effettuate per accertare eventuali conflitti fra la zona IV delle strade provinciali Centese, Via Provinciale Cento, via Provinciale per S. Pietro in Casale, circonvallazione Levante e Ponente, e le zone di classe III riguardanti sia il tessuto urbano residenziale del Centro Storico che le zone residenziali prossime a tali strutture viarie ubicate in classe II.

CAPOLUOGO – ZONA PRODUTTIVA

Area produttiva (ASP B) di classe V confinante con aree classificate in zona III.

Il piano di risanamento individuerà situazioni che identifichino realmente l'esistenza di conflitti acustici, indicando interventi di mitigazione acustica che riguarderanno opere di carattere territoriale nell'ambito dei comparti ancora da attuare, disciplinando nel contempo anche l'insediabilità di attività nelle aree produttive.

Area produttiva di previsione ASP_AN di classe V di progetto, confinante con la zona agricola di classe III.

AMBITO FLUVIALE DEL FIUME RENO

Il piano di risanamento dovrà verificare la reale conflittualità acustica fra la zona relativa al parco fluviale del fiume Reno e la limitrofa zona agricola in classe III; parimenti dovrà prevedere opere di mitigazione del conflitto acustico fra la zona IV della strade provinciali Centese e via Provinciale Cento.

L'elaborazione del Piano di Risanamento Acustico dovrà pertanto comportare l'effettuazione di verifiche e monitoraggi inerenti aree od insediamenti su cui la classificazione evidenzia "conflitti potenziali", ai fini di verificare l'effettiva presenza del conflitto ipotizzato.

Qualora tali verifiche e monitoraggi configurino la presenza dei conflitti ipotizzati il PDRA indicherà le opere o gli accorgimenti idonei a perseguire la compatibilità acustica delle zone indagate.

CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 – DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con le stesse modalità previste per l'approvazione.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di approvazione di Varianti specifiche o generali al PSC.
- 2) all'atto di adozione dei Piani Operativi Comunali contenenti la specificazione degli usi e capacità edificatorie degli ambiti;
- 3) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

La realizzazione di nuove infrastrutture stradali classificate di progetto, potrà determinare la declassificazione delle aree prospicienti le strade che, conseguentemente, verranno ad assumere un rango inferiore.

5.2 – VERIFICA PERIODICA DEI LIVELLI DI RUMORE

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

5.3 – NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 1.3.

5.4 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 1.3.1 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000 (Cfr. art.10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la R.I.A., V.I.A o VPCA., nei casi previsti al capo II, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Sindaco può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 10.000. I provvedimenti sindacali sopra descritti, saranno emessi sulla base di accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale e/o degli organi di Polizia Municipale per quanto di competenza.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle R.I.A., D.I.A, VPCA.

5.5 – DISPOSIZIONI FINALI

Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme le aziende e i pubblici esercizi dovranno produrre idonea documentazione tecnica che attesti la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1 lett. e), f), g) della legge 447/95 (cfr.art. 9, comma 1 L.R. 15/2001).

Qualora venga accertato il superamento dei limiti stessi, si dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di mitigazione atto al contenimento delle emissioni sonore entro i limiti previsti dalle tabelle 1 – 2 del paragrafo 1.3 precedente.

Gli insediamenti o le attività che non presentano la suddetta documentazione saranno ritenute automaticamente entro i limiti.

Qualora in caso di verifiche o di controversie, venga accertato il superamento dei limiti ammessi le stesse saranno assoggettate alle sanzioni previste dalla legge quadro 447/95.

Le disposizioni di cui delle presenti norme attuative della "Classificazione acustica del territorio comunale", entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/5/2001 n° 15, come modificato dall'art. 44 della L.R. 31/2002, la classificazione acustica approvata è trasmessa alla Provincia di Bologna entro trenta giorni dalla approvazione per gli adempimenti di cui all'art. 2 della citata L.R. 15/2001.